

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LA GAIANA
SOCIETÀ PER AZIONI IN GABETTI PROPERTY SOLUTIONS
S.p.a.**

A norma dell'art. 2501-ter del Cod. Civ., i Consigli di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.a. (di seguito, anche "Gabetti" o l'"Incorporante") e La Gaiana società per azioni (di seguito, anche "La Gaiana" o l'"Incorporanda") in data 24 novembre 2006, hanno redatto il seguente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per incorporazione di La Gaiana in Gabetti (la "Fusione").

1. Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante

- Gabetti Property Solutions S.p.a.;
- Sede legale in Milano, Via Ugo Bassi n. 4/b;
- Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 19.200.000 (diciannovemilioniduecentomila) i.v., composto da n. 32.000.000 (trentaduemilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,60 (zero virgola sessanta);
- Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 81019220029;
- le azioni di Gabetti, rappresentative dell'intero capitale sociale della stessa, sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società Incorporanda

- La Gaiana società per azioni;
- Sede legale in Genova, Via XX Settembre n. 28;
- Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 28.012.046,40 (ventottomilionidodicimilaquarantasei virgola quaranta) i.v., suddiviso in n. 53.869.320 (cinquantatremilioniottoctosessantanovemila-trecentoventi) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue);
- Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova: 00278770102;
- le azioni di La Gaiana, rappresentative dell'intero capitale sociale della stessa, sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nel contesto del programma di integrazione fra Gabetti e La Gaiana, di cui la Fusione è passaggio essenziale, è previsto, in un momento giuridico immediatamente precedente la data di efficacia della Fusione, il conferimento del ramo d'azienda denominato "Property Trading & Development" di titolarità di La Gaiana (il "Ramo d'Azienda") in favore di La Gaiana s.r.l., società costituita con atto unilaterale dall'Incorporanda e controllata al 100% dalla stessa Incorporanda. Per effetto della Fusione l'Incorporante subentrerà all'Incorporanda nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima e di conseguenza nella titolarità diretta del 100% del capitale della società conferitaria del Ramo d'Azienda.

2. Statuto della società incorporante

A seguito della Fusione l'Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 10.724.011,80

(diecimilionisettecentoventiquattromilaundici virgola ottanta), mediante emissione di massime n. 17.873.353 (diciasettemilioniottocentosettantatremilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie, tutte da nominali euro 0,60 (zero virgola sessanta) ciascuna, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4. E' prevista anche la modifica della clausola relativa alla nomina degli amministratori.

Il testo completo dello statuto dell'Incorporante viene riportato in allegato al presente Progetto di Fusione fatta avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 potranno essere meglio precisate nel loro definitivo ammontare nell'atto di fusione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti infra ai punti 3 e 4.

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione al 30 settembre 2006, redatte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* Cod. Civ.

Il rapporto di cambio è stato determinato nella seguente misura:

- numero 0,51 azioni ordinarie dell'Incorporante, da nominali Euro 0,60 cadauna, per ogni azione ordinaria dell'Incorporanda, da nominali Euro 0,52 cadauna.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Dato che in dipendenza della Fusione l'Incorporante manterrà l'attuale oggetto sociale, agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alle deliberazioni assembleari di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. Cod. Civ., trattandosi di deliberazione riguardante la fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 2437, 1° comma, Cod. Civ.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ai sensi dell'art. 2437-ter Cod. Civ., il valore di liquidazione delle azioni La Gaiana ai fini del recesso, è stato determinato in Euro 1,727 facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il Progetto di Fusione avvenuta il 18 ottobre 2006.

4. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante

In conseguenza dell'efficacia dell'atto di Fusione, tutte le azioni dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie della Incorporante. Le azioni Gabetti di nuova emissione saranno quotate al pari delle azioni Gabetti già in circolazione.

Alla assegnazione delle azioni Gabetti a favore degli azionisti di La Gaiana si procederà utilizzando, anzitutto, le azioni Gabetti attualmente di proprietà di La Gaiana, mediante redistribuzione delle stesse - senza che esse passino mai nel patrimonio di Gabetti come azioni proprie - agli azionisti di La Gaiana in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Le ulteriori azioni necessarie per soddisfare il rapporto di cambio riverranno da un aumento di capitale di Gabetti a servizio della Fusione, in modo che, ad esito delle descritte procedure di assegnazione, agli azionisti di La Gaiana siano attribuite n. 0,51 azioni Gabetti per ogni azione La Gaiana posseduta.

E' dunque previsto che Gabetti assegni agli azionisti di La Gaiana, al servizio della Fusione, fino ad un massimo di n. 27.473.353 (ventisette milioni quattrocento settantatremilatrecen-tocinquante) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,60 (zero virgola sessanta) ciascuna. Le azioni oggetto di assegnazione verranno tratte: (i) quanto a n. 9.600.000 (novemilione seicentomila) azioni, dal corrispondente numero di azioni Gabetti già di proprietà di La Gaiana, mentre (ii) le residue n.

17.873.353 (diciasettemilioniottocento-
settantatremilatrecentocinquantatre) azioni da
assegnare riverranno dall'aumento di capitale di
Gabetti al servizio della Fusione per massimi nominali
Euro 10.724.011,80
(diecimilionesettecentoventiquattromilaundici virgola
ottanta).

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per
le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di Gabetti a servizio del
concambio saranno messe a disposizione degli azionisti
dell'Incorporanda secondo le forme proprie delle
azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e
dematerializzate a partire dal primo giorno lavorativo
successivo alla data di decorrenza degli effetti
civilistici della Fusione, ai sensi del successivo
articolo 6 del Progetto di Fusione. Tale data sarà
resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale.

Sarà messo a disposizione degli azionisti
dell'Incorporanda un servizio per consentire di
arrotondare all'unità immediatamente inferiore o
superiore il numero di azioni spettanti in
applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di
mercato e senza aggravio di spese, bolli o
commissioni.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione
delle azioni, saranno comunicate, ove necessario, nel
suindicato avviso.

Si comunica che il socio dell'Incorporanda Acosta
S.r.l ha dichiarato la propria disponibilità a
rinunciare al concambio per la frazione di azione
necessaria per assicurare la quadratura
dell'operazione.

Per quanto riguarda l'assegnazione di azioni Gabetti
attribuite in applicazione del rapporto di cambio al
socio dell'Incorporanda, Acosta S.r.l., verrà
mantenuto l'usufrutto concesso a Maria Teresa Trussoni
avendo riguardo alle corrispondenti azioni Gabetti.

5. Data dalla quale le azioni ordinarie di Gabetti assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie attribuite dall'Incorporante in
concambio delle azioni dell'Incorporanda avranno tutte
godimento regolare. In particolare, le azioni
ordinarie di nuova emissione attribuiranno ai loro
possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai
possessori delle azioni in circolazione al momento
della loro emissione.

6. Decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'art. 2504-bis, del Cod. Civ. dall'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Milano, quale registro delle imprese del luogo ove ha sede l'Incorporante, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dalla data di produzione degli effetti della Fusione, ai sensi di quanto indicato nel precedente comma. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Si prevede che il conferimento del Ramo d'Azienda, descritto al precedente punto 1, produca i propri effetti in un momento giuridico immediatamente precedente la data di efficacia della Fusione.

7. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori

Non vi sono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Altre informazioni

Sono salve le variazioni al Progetto di Fusione richieste dalle competenti autorità di vigilanza.

Gabetti Property Solutions S.p.a.

Il Presidente

La Gaiana società per azioni

Il Presidente

Allegati:

Statuto dell'Incorporante *post* Fusione

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "Gabetti Property Solutions S.p.a."

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede in Milano.

Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 – OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero;
- il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario a favore delle società o enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti delle stesse;
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, nonché la gestione di quelli di sua proprietà;
- la partecipazione a gare, bandi, appalti indetti da enti pubblici e privati, anche in nome e per conto delle società controllate, per la fornitura di tutti o parte dei servizi previsti dall'oggetto sociale o, comunque, attinenti agli immobili di qualsivoglia natura;
- la valutazione tecnica e commerciale di beni immobili di qualsiasi natura e l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza in campo immobiliare;

- l'analisi e le verifiche tecniche, urbanistiche e catastali di beni immobili di qualsiasi natura;
- l'esecuzione per conto di terzi di studi di progetti immobiliari relativi a patrimoni – sia esistenti che in sviluppo – da valorizzare, da riqualificare e da compravendere;
- l'esecuzione per conto di terzi di ricerche di mercato riguardanti il settore immobiliare;
- la gestione e la valorizzazione di beni immobili e di patrimoni immobiliari in genere di proprietà di terzi o delle società controllate;
- la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza (non performing loan) di proprietà di terzi e di società del gruppo e recupero di crediti per conto terzi.

Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.

La società può concedere fidejussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.

Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro [19.200.000 (diciannovemilioniduecentomila)] suddiviso in [32.000.000 (trentaduemilioni)] di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna¹.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.

Articolo 6 - AZIONI

¹ L'ammontare del capitale sociale e il numero di azioni in cui lo stesso è suddiviso saranno indicati nel loro definitivo ammontare nell'atto di fusione.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Consentendole la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

Articolo 7 - AZIONI

Ogni azione dà diritto a un voto. La società può emettere categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

Articolo 8 – ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile

Articolo 9 – ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Articolo 10 – ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini fissati dalla legge.

Articolo 11 – ASSEMBLEA

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24/02/1998, n° 58, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n° 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni, comunicazione che dovrà pervenire alla società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile.

La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dagli artt. 137 e seguenti del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 2372 C.C..

Articolo 12 – ASSEMBLEA

Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 13- ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal vice presidente o, in difetto, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.

Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tredici membri, anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati – in numero di tredici per ogni lista – sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet aziendale.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- nel caso di presentazione di almeno tre liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti cinque amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; (ii) i restanti amministratori saranno tratti dalle successive liste; a tal fine i voti ottenuti da tali liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. L'ultimo eletto nella lista che è risultata seconda in termini di numero di voti ottenuti sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio;

- nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti sette amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti sei amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista;
- nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo esplicheranno i loro effetti alla scadenza dell'attuale consiglio o al momento precedente in cui l'assemblea delibera l'integrazione dello stesso a tredici membri.

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.

Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.

Articolo 16 – AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.

Sono, inoltre, attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 17 – AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.

Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti e gli amministratori delegati possono nominare e revocare direttori e procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Articolo 18 – AMMINISTRAZIONE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti

della delega loro conferita; ai sensi dell'art. 2384 Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.

Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.

Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale

Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.

Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.

Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il

presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.

Non saranno delegabili le seguenti materie:

- I) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza e compravendita immobiliare di valore superiore ad €1.000.000,00;
- II) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle indicate al punto I), nonché acquisizione, trasferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende o rami d'azienda, ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;
- III) compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;
- IV) assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente € 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fideiussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente € 5.164.569,00.

Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.

Articolo 20 – COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Gabetti Property Solutions S.p.a., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà

depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet aziendale.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e, sindaci supplenti, il quarto ed il quinto candidato.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, scegliendoli nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire.

Articolo 21 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - BILANCIO

Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Articolo 23 – BILANCIO

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:

- almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune.

Articolo 24 – BILANCIO

Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 25 – LIQUIDAZIONE

In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.

Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.